

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Oggi, 14 settembre 1977, in Carpi

tra

La Ditta GIANMARCO di Carpi
rappresentata dalla Signora Cavazzuti Luciana

e

la Rappresentanza Sindacale Aziendale costituita dai Signori Ballabeni Maurizia e Ferrari Maria Teresa, assistiti dalla FULTA di Carpi nella persona di Meschieri Marinella

si stipula

il seguente Accordo Integrativo Aziendale che integra e sostituisce i precedenti accordi aziendali.

1) - OCCUPAZIONE ED INVESTIMENTI

In materia di informative concernenti investimenti ed occupazioni, l'azienda dichiara la propria disponibilità a fornire preventivamente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale, anche a richiesta della stessa, elementi conoscitivi al riguardo per un esame congiunto tra le parti, qualora i programmi di investimenti o modifiche alla organizzazione del lavoro dovessero legittimare serie preoccupazioni di natura occupazionale o riguardanti il normale orario di lavoro.

L'azienda ritiene di dichiarare che nell'arco del prossimo triennio, salvo cause di forza maggiore che saranno comunque esaminate tra le parti, l'organico complessivo non dovrebbe subire sostanziali variazioni.

In caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario, l'azienda integrerà, nell'abito della vigenza del presente accordo, il trattamento della Cassa Integrazione Guadagni attraverso la corresponsione di n. 16 ore all'anno non cumulabili ad ogni dipendente.

2) - LAVORO ESTERNO

L'azienda dichiara che, per quanto concerne il lavoro a domicilio, utilizza esclusivamente la prestazione di lavoratori regolarmente assunti ed assicurati.

L'azienda fornirà alla Rappresentanza Sindacale Aziendale i nominativi, gli indirizzi dei lavoratori a domicilio ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 - protocollo 4° - del C.C.N.L..

./..

Inoltre, l'azienda applica e continuerà ad applicare gli accordi territoriali in materia di tariffe per lavoranti a domicilio, aggiornando tali tariffe con riferimento alle retribuzioni dei lavoratori interni.

Per quanto riguarda il lavoro commesso a ditte cosiddette "terziste", la ditta richiederà a tali imprese il rispetto dei contratti di loro competenza e delle leggi sul lavoro.

L'azienda, nell'ambito della normativa prevista dall'art. 11 - parte generale - del C.C.N.L., informerà la Commissione Paritetica delle lavorazioni commesse a terzi con relativo indirizzo, eventualmente aggiornando tale elenco periodicamente specificando i settori di attività.

3) - MENSA

In adesione all'accordo territoriale sulle mense interaziendali stipulato il 23/7/1976, l'azienda verserà il contributo a fondo perduto nella misura di L. 40.000 per ogni dipendente in forza alle seguenti scadenze: L. 20.000 entro il 30/9/1977 e le residue L. 20.000 entro il 30/11/1977.

L'azienda inoltre darà applicazione all'accordo concernente la suddivisione del costo del pasto stipulato il 28/4/1977.

4) - AMBIENTE DI LAVORO

L'azienda riconosce il Consorzio socio-sanitario di Carpi nonchè il relativo tariffario, previo esame delle modalità operative di intervallo da effettuarsi congiuntamente a livello sindacale e aziendale.

Si conviene che, per quanto riguarda le modalità operative degli accertamenti sanitari, il Consorzio si atterrà al metodo cosiddetto delle "visite mirate".

L'azienda concederà permessi retribuiti, nella misura di un'ora all'anno per ogni dipendente, per il caso di visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche.

Per le visite citologiche, l'azienda riconosce un'ora di permesso retribuito all'anno per ogni lavoratrice, previa presentazione di documentazione proveniente dall'autorità sanitaria competente.

5) - ANTICIPAZIONI INDENNITA' INAM-INAIL

L'azienda provvederà ad anticipare a tutti i lavoratori, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità di malattia e di infortunio a carico dei competenti istituti INAM e INAIL.

Detta anticipazione è subordinata alle garanzie previste dall'ultimo comma dell'art. 48 - parte generale - del C.C.N.L., garanzie per ottenere le quali, le parti assumono l'impegno di prendere i necessari contatti con gli istituti preposti.

6) - PREMIO DI PRODUZIONE

L'attuale premio di produzione di L. 28.460 mensili verrà elevato per tutti i dipendenti come segue:

- a L. 33.000 mensili dall'1/1/1978;
- a L. 37.000 mensili dall'1/5/1978;
- a L. 40.000 mensili dall'1/9/1978.

L'azienda inoltre erogherà a tutti i dipendenti una somma "una tantum" dell'importo di L. 10.000 da corrispondere con le retribuzioni del mese di settembre 1977.

7) - DIRITTI SINDACALI

L'azienda riconosce ai componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale 25 ore di permessi retribuiti all'anno per l'espletamento della loro funzione.

Dette ore sono comprensive di quelle spettanti per legge e per contratto alla Rappresentanza Sindacale Aziendale.

8) - DURATA

Il presente accordo avrà durata sino al 31/12/1979.

Confederazioni **BIANMARCO**
 p. 1a Ditta
Carassutti

p. 1a R.S.A.
Genai Mac Corse
Bollobem Tommaso

p. 1a F.U.L.T.A.
Tommaso

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
 portaledellacontrattazione.it

